



SENTENZA

N.289

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE

CAMPANIA

In composizione monocratica nella persona del dott. Gabriele Pepe, in funzione di Giudice unico delle pensioni, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio iscritto al **72673** R.G., su ricorso depositato in data 20.7.2020 ad istanza di **(omissis)**, (c.f. (omissis), rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Brunella Bruno ed elettivamente domiciliata presso il suo Studio in Napoli, via Morgantini n. 3 (pec: avv.brunellabruno@pec.it)

contro

- **INPS**, in persona del Presidente p.t., con sede in Roma, via Ciriaco il Grande n. 21, rappresentato e difeso, in virtù di procura generale alle liti Rep. n. 77778 del 23.12.2011 del notaio Paolo Castellini di Roma, dall'avv. Gianluca Tellone e con il medesimo domiciliato presso il Coordinamento Regionale Legale INPS della Campania in

	Napoli, via Medina n. 61 (pec:	
	avv.gianluca.tellone@postacert.inps.gov.it)	
	per il riconoscimento	
	di un grado percentuale invalidante non inferiore al 75%	
	con accertamento dello <i>status</i> di invalida civile ai fini	
	dell'ottenimento della maggiorazione contributiva nella	
	misura di due mesi per ciascun anno di lavoro ai sensi	
	dell'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000 a far data dalla	
	presentazione della domanda amministrativa	
	(26.2.2019), con vittoria di spese in favore del	
	procuratore antistatario;	
	Visti il ricorso introduttivo, gli altri atti e documenti di	
	causa;	
	Rilevata la costituzione in giudizio dell'INPS con	
	memoria del 6.4.2022.	
	FATTO	
	- Parte ricorrente, a seguito di istanza amministrativa del	
	26.2.2019, veniva riconosciuta portatrice di un grado	
	percentuale invalidante pari al 60%, con provvedimento	
	reso dalla Commissione medica della ASL in data	
	21.11.2019;	
	- la suddetta diagnosi si poneva in contrasto con il	
	quadro patologico denunziato all'atto della presentazione	
	della domanda amministrativa del 26.2.2019 volta al	
	riconoscimento dello <i>status</i> di inabile e/o invalida civile	
	2	

	in misura almeno pari al 75%, ai fini del riconoscimento	
	del diritto alla maggiorazione contributiva ex l. n.	
	388/2000, essendo la ricorrente affetta da malattia di	
	Parkinson con rallentamento ideo-motorio e sindrome	
	extrapiramidale, sindrome ansioso-depressiva,	
	spondiloartrosi con discopatie multiple ed esiti di	
	frattura vertebrale D10 ed L2 in paziente osteoporotica;	
	- ritenendosi lesa, l'interessata adiva questa Corte con	
	ricorso del 20.7.2020 chiedendo di essere riconosciuta	
	affetta da patologie invalidanti tali da determinare	
	l'attribuzione di un grado percentuale invalidante non	
	inferiore al 75%, per l'accertamento dello <i>status</i> di	
	invalido civile preordinato dell'ottenimento della	
	maggiorazione contributiva nella misura di due mesi per	
	ciascun anno di lavoro, ai fini del diritto alla pensione e	
	dell'anzianità contributiva ex art. 80, comma, 3 l. n.	
	388/2000, a far data dalla presentazione della domanda	
	amministrativa (26.2.2019), con vittoria di spese in	
	favore del procuratore antistatario;	
	- con memoria del 6.4.2022, l'INPS ha eccepito	
	l'improponibilità del ricorso per mancanza di specifica	
	domanda amministrativa ed in ogni caso la sua	
	infondatezza, chiedendo, in subordine, di limitare il	
	riconoscimento della maggiorazione contributiva al	
	periodo marzo 2019 - agosto 2021, vale a dire dalla	
	3	

domanda amministrativa alla cessazione del rapporto di lavoro, sul presupposto che possono essere presi in considerazione ai fini della maggiorazione contributiva soltanto i periodi di attività lavorativa di epoca successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa e svolti in concomitanza con il possesso del requisito sanitario medesimo;

- alla pubblica udienza del 13.1.2023, presenti gli avv.ti. Brunella Bruno per il ricorrente e Gianluca Tellone per l'INPS. L'avv. Bruno ha preliminarmente insistito per l'ammissibilità della domanda, chiedendo in via istruttoria CTU medica come in atti, con deposito di giurisprudenza a sostegno. L'avv. Tellone si è, invece, riportato alle argomentazioni e alle conclusioni della propria memoria difensiva;

- con ordinanza n. 17/2023, del 23.1.2023, questo Giudice ha chiesto all'Ufficio Medico Legale (in breve UML) presso il Ministero della Salute in Roma di esprimere motivato parere medico allo scopo di accertare il *“grado di invalidità civile da riconoscersi alla sig.ra (omissis) con riferimento alle infermità “Parkinson con rallentamento ideo-motorio e sindrome extrapiramidale, sindrome ansioso-depressiva, spondiloartrosi con discopatie multiple ed esiti di frattura vertebrale D10 ed*

	<i>L2 in paziente osteoporotica” ai fini del diritto alla</i>	
	<i>maggiorazione contributiva ex l. 388/2000”;</i>	
	- in data 14.1.2025 l’incaricato organo peritale ha	
	trasmesso a questa Sezione il richiesto parere medico;	
	- all’odierna pubblica udienza, presenti l’avv. Alessandra	
	Daniele, per delega orale del difensore costituito, per la	
	ricorrente e l’avv. Gianluca Tellone per l’INPS. Entrambe	
	le parti hanno chiesto la decisione riportandosi al	
	contenuto delle proprie difese;	
	- la causa è stata trattenuta per la presente decisione.	
	DIRITTO	
	1. L’odierno giudizio ha ad oggetto la pretesa di parte	
	ricorrente al riconoscimento di un grado percentuale	
	invalidante non inferiore al 75%, con accertamento dello	
	<i>status</i> di invalida civile, ai fini dell’ottenimento della	
	maggiorazione contributiva nella misura di due mesi per	
	ciascun anno di lavoro, ai fini del diritto alla pensione e	
	all'anzianità contributiva, ai sensi dell’art. 80, comma 3,	
	l. n. 388/2000 a far data dalla presentazione della	
	domanda amministrativa (26.2.2019).	
	2. In via preliminare, dev’essere scrutinata l’eccezione di	
	improponibilità del ricorso, sollevata dall’INPS, per	
	difetto di previa specifica domanda amministrativa.	
	L’eccezione è infondata e non merita accoglimento,	
	risultando in atti apposita domanda amministrativa	
	5	

inoltrata all'Istituto previdenziale per via telematica in data 26.2.2019.

3. Nel merito, questo Giudice, ritenendo necessario disporre ai fini del decidere un accertamento sanitario, ha richiesto all'UML presso il Ministero della Salute in Roma motivato parere medico al fine di accertare il grado di invalidità civile da riconoscersi alla odierna ricorrente con riferimento alle infermità a suo carico.

L'incaricato UML dava inizio alle operazioni peritali in presenza per le ore 11:30 del giorno 06/06/2024, con visita diretta, inviando a mezzo pec la convocazione alle parti.

Dopo aver ricostruito la vicenda sulla base della documentazione depositata esprimeva le seguenti considerazioni medico-legali:

“1) È indubbio ed evidente che la ricorrente sia portatrice di un complesso polipatologico che costituisce condizione invalidante a discreto impegno funzionale.

2) La sua condizione clinica globale, riferita nello specifico alla M. di Parkinson, era certamente già presente all'epoca della visita svolta presso la CML INPS, pur non essendoci una evidenza documentale certificativa al riguardo, alla data della visita del 15/10/2019, nonché alla data della domanda rivolta all'INPS del 26/02/2019: risale a tale periodo l'instaurarsi della sintomatologia extrapiramidale

dal punto di vista clinico-funzionale, per la nota storia naturale della summenzionata patologia neurologica, anche se la conferma diagnostica è avvenuta nel febbraio 2020 a seguito dello svolgimento dell'esame PET Dat-Scan eseguito. In sede di Visita peritale Collegiale eseguita dallo Scrivente Organo Medico-Legale, si è proceduti ad una attenta raccolta anamnestica, sia patologica remota che prossima, che ha dato modo di riscontrare un quadro clinico polipatologico, complesso ed articolato, ma certamente già presente, per la storia naturale delle condizioni patologiche croniche di cui la p. è portatrice, che comporta un coinvolgimento sia di organo che di strutture, con un significativo grado di compromissione funzionale delle stesse. Pertanto, sulla base di tutto quanto espresso in premessa, sulla base della documentazione sanitaria esaminata, e della visita medico legale diretta eseguita (...) Lo scrivente Ufficio Medico-Legale ritiene che la percentuale di invalidità, nel caso di specie, sia pari al 75% (settantacinque per cento), tale da concretare il requisito per l'attribuzione dell'incremento dell'anzianità figurativa (ex l. n. 388/2000). Tale percentuale è stata calcolata applicando, alla valutazione delle singole infermità anche con il criterio della analogia, la formula riduzionistica, nota anche come

	<i>formula a scalare di Balthazard, prevista dal D.M.</i>	
	<i>05/02/1992, essendo infermità plurime coesistenti.</i>	
	<i>Si ritiene di poter esprimere il suddetto giudizio valutativo</i>	
	<i>medico-legale a fronte del riscontrato quadro</i>	
	<i>polipatologico ad elevato impatto funzionale, costituito</i>	
	<i>dalla coesistenza di più condizioni patologiche:</i>	
	<i>Spondiloartrosi con discopatie multiple in soggetto con</i>	
	<i>osteoporosi ed esiti di frattura vertebrale D10 e L2 e</i>	
	<i>cuneizzazione di 11 e di 12 a grave impegno funzionale.</i>	
	<i>Disturbo depressivo reattivo di entità grave. M. di</i>	
	<i>Parkinson tremorigeno con rallentamento ideo-motorio, ad</i>	
	<i>impatto funzionale. Tale condizione nella sua complessità</i>	
	<i>era già presente e ben configurata alla data della</i>	
	<i>domanda amministrativa del 26/02/2019, cui ha seguito</i>	
	<i>la visita di aggravamento svolta dalla Commissione</i>	
	<i>medico legale INPS in data 21/11/2019”.</i>	
	4. <i>Le valutazioni compiute dall’organo peritale appaiono,</i>	
	<i>in questa sede, condivisibili in quanto esaustive, immuni</i>	
	<i>da vizi logici e adeguatamente motivate; né altri elementi</i>	
	<i>per un diverso convincimento possono desumersi da</i>	
	<i>quanto ex adverso dedotto ed eccepito dall’INPS per</i>	
	<i>carenza di allegazioni e produzioni documentali idonee</i>	
	<i>ad evidenziare aporie, contraddizioni o profili di</i>	
	<i>irragionevolezza nelle valutazioni espresse dall’organo</i>	
	<i>peritale.</i>	
	8	

Pertanto, sussiste la percentuale di invalidità per la fruizione dell'invocato beneficio di cui all'art. 80, comma 3, l. n. 388/2000; tale disposizione, al riguardo, espressamente recita: *“A decorrere dall'anno 2002, (...) agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento o ascritta alle prime quattro categorie della tabella A allegata al testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, come sostituita dalla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, e successive modificazioni, è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva, il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa”*.

5. Sulla base delle considerazioni illustrate, in virtù del riconoscimento di un grado percentuale invalidante del 75%, questo Giudice accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla maggiorazione contributiva ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva ai sensi dell'art.

	80, comma 3, l. n. 388/2000, a decorrere dal 1.3.2019	
	(primo giorno del mese successivo a quello di	
	presentazione della domanda amministrativa) e fino al	
	31.8.2021 (data di cessazione dal lavoro). Ciò in quanto	
	l'indicata normativa consente di prendere in	
	considerazione soltanto periodi di attività lavorativa di	
	epoca successiva alla data di presentazione della	
	domanda amministrativa e svolti in concomitanza con il	
	possesso del requisito sanitario medesimo.	
	Assorbita ogni altra questione.	
	6. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione	
	Campania, in qualità di Giudice unico delle pensioni,	
	definitivamente pronunciando:	
	1. Accoglie il ricorso e, per l'effetto, accerta e dichiara il	
	diritto di parte ricorrente alla maggiorazione contributiva	
	ai fini del diritto alla pensione e dell'anzianità	
	contributiva ai sensi dell'art. 80, comma 3, l. n.	
	388/2000, a decorrere dal 1.3.2019 e fino al 31.8.2021.	
	2. Liquida, a carico dell'INPS ed in favore del procuratore	
	antistatario di parte ricorrente, le spese di lite nella	
	misura di euro 900,00, oltre spese generali, IVA e CPA.	
	Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito.	
	10	

Così deciso in Napoli, nella camera di consiglio del giorno
8 settembre 2025.

Il Giudice unico

(Gabriele Pepe)

Firma digitale

Depositata in Segreteria il giorno 10.09.2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

(Maurizio Lanzilli)

Firma digitale